

A)

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità, per i coniugi che abbiano intenzione di separarsi o di divorziare consensualmente, di comparire, con l'assistenza **facoltativa** di un avvocato, direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza di uno del coniugi o del Comune di matrimonio per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

Tale modalità semplificata è a disposizione del coniugi solo quando:

- 1) non vi siano figli minori
- 2) non vi siano figli portatori di handicap grave
- 3) non vi siano figli economicamente non autosufficienti;
- 4) l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

I coniugi devono presentarsi personalmente dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile al fine di rendere la dichiarazione di volersi separare o di voler divorziare.

Contestualmente ed a tal fine ciascun coniuge deve dichiarare anche l'assenza di figli ricadenti nelle condizioni suindicate di cui ai punti 1, 2 e 3.

Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, l'Ufficiale di Stato Civile inviterà i coniugi, non prima di 30 giorni della ricezione delle dichiarazioni, a comparire nuovamente di fronte a se per la conferma dell'accordo con l'avviso che la mancata comparizione del coniugi all'invito dell'Ufficiale dello Stato Civile determina la mancata conferma dell'accordo e quindi la decadenza di tutto il procedimento.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domande di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste della legge n. 898/1970).

All'atto della conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

L'11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domande di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste della legge n. 898/1970).

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura **deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per parte** per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti:

- 1) in assenza di figli minori l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica, che deve esprimere il proprio nulla osta ai fini della trascrizione dell'accordo stesso nei registri dello Stato Civile del Comune di matrimonio;
- 2) nel caso di presenza di figli minori o portatori di handicap grave o non autosufficienti, l'accordo sarà sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica il quale se ritiene che l'accordo raggiunto non risponde all'interesse dei figli potrà interessare il Presidente del Tribunale che, dopo l'eventuale convocazione dei coniugi, dovrà autorizzare l'accordo stesso ai fini della trascrizione dello stesso nei registri dello Stato Civile del Comune di matrimonio.

L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Gli avvocati, una volta formalizzato l'accordo delle parti, dovranno trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:

- **Iscrizione** dell'atto di matrimonio
- **Trascrizione** dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
- **Trascrizione** del matrimonio celebrato **all'estero**, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero